



COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di Bari

Settore Servizi alla Città

n. 322

Data 26 SET. 2011

Determinazione Dirigenziale

Copia

n. 577 del 27 SET. 2011

Oggetto: Concessione in uso dell'autoveicolo Fiat Mod. Doblò all'Associazione ANFFAS di Giovinazzo. Determinazioni.

Emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della Giunta Comunale n del n di approvazione del PEG;
- Della Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 20/07/2011

Premesso

- Che a seguito dell'attivazione della collaborazione con la Ditta MGG Italia di Cornate d'Adda (MI) veniva concesso in comodato gratuito, per la durata di anni 4, a questo Comune un autoveicolo Fiat Mod. Doblò idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n.4 passeggeri e n.1 autista ed attrezzato con elevatore omologato per il trasporto di n.1 sedia a rotelle;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 02/08/2011 la Giunta esprimeva atto d'indirizzo con cui si indicava che l'autoveicolo de quo fosse concesso in uso all'Associazione ANFFAS (vedasi art.12.2 dell'atto di comodato d'uso sottoscritto con cui la Ditta MGG Italia) che opera da diversi anni sul nostro territorio a favore di persone disabili e svantaggiate;
- Che appare opportuno dare esecuzione a quanto espresso in tale atto amministrativo, provvedendo a concedere in uso gratuito all'associazione ANFFAS l'autoveicolo de quo alle condizioni tutte di cui all'allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Visto il D.Lgs.n.267/2000

DETERMINA

Per i motivi tutti in premessa descritti:

1. Concedere in uso gratuito all'Associazione ANFFAS di Giovinazzo l'autoveicolo Fiat Mod. Doblò idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n.4 passeggeri e n. 1 autista ed attrezzato con elevatore omologato per il trasporto di n.1 sedia a rotelle, già concesso in comodato gratuito a questo Comune dalla Ditta MGG Italia di Cornate d'Adda (MI).
2. Approvare, come approva, l'atto allegato al presente atto con cui si stabiliscono i diritti e gli obblighi tra questo Comune e l'Associazione ANFFAS.
3. Dare atto, altresì, che non deriva alcun onere a carico di questo Ente.
4. Comunicare alla MGG Italia i dati relativi all'associazione ANFFAS di Giovinazzo (denominazione, recapito telefonico, responsabile).
5. Trasmettere il presente atto all'Associazione ANFFAS di Giovinazzo, al Sindaco, all'Assessore alla Solidarietà Sociale e all'Ufficio Economato.

Il Dirigente 1° Settore f.f.

F.to Dott. Vito Palmieri

COMUNE DI GIOVINAZZO

CONCESSIONE IN USO

di n.° 1 AUTOVEICOLO appositamente attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate

L'anno duemilaundici, il giorno _____ del mese di _____ in Giovinazzo a seguito della Delibera di Giunta n° 132 del 4.10.2010 e della determinazione dirigenziale n. _____ del _____, con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge

TRA

Il COMUNE di GIOVINAZZO, codice fiscale e P.I.V.A.:80004510725 rappresentato dal Dott. Vito PALMIERI in qualità di Dirigente 1° settore f.f., nato a Bitonto il 27.1.1951;

E

L'Associazione AnffAS Onlus, con sede legale in Giovinazzo a Viale A. Moro n. 35, P. I.V.A. 06086690721, in nome e per conto della quale interviene in quest'atto il Presidente Sig. Michele LASORSA nato a Giovinazzo il 21.2.1953;

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente concessione in uso;

Art. 2 - OGGETTO

Il Comune di Giovinazzo concede in uso all'Associazione AnffAS Onlus che accetta e s'impegna ad utilizzarlo con la dovuta diligenza, n.° 1 (uno) autoveicolo nuovo/ o semi-nuovo di marca FIAT mod. DOBLO', idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n.° 4 passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n° 1 sedia a rotelle.

Art. 3 - DESTINAZIONE DELL'AUTOVEICOLO

L'autoveicolo s'intende concesso in uso esclusivamente per il trasporto di persone svantaggiate, ed attività connesse.

Art. 4 - PERSONE SVANTAGGIATE

Per persone svantaggiate s'intendono gli anziani, i disabili e comunque coloro che risultano svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari.

Art. 5 - TITOLARITÀ GIURIDICA

L'Associazione AnffAS Onlus non potrà avanzare alcuna pretesa sull'autoveicolo descritto al precedente art 2 e i creditori dello stesso non potranno esperire alcun'azione esecutiva sull'autoveicolo per soddisfare i loro diritti di credito.

Art 6 - CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO

La consegna dell'autoveicolo avverrà presso la sede Comunale sita in Piazza V. Emanuele n. 64.

Art. 7 - DURATA DEL LA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di anni quattro decorrente dalla data di consegna dell'autoveicolo da parte della MGG al Comune di Giovinazzo.

Nel caso in cui, prima della scadenza del termine convenuto, si verifichi che l'Associazione non sia più nelle condizioni di perseguire gli scopi sociali istituzionali, il Comune di Giovinazzo potrà esigere l'immediata restituzione dell'autoveicolo. In tale ipotesi resta inteso che, in caso di restituzione dell'autoveicolo, è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa o indennizzo a favore dell'Associazione Onlus.

Art. 8 - RECESSO DALLA CONCESSIONE

Il Comune di Giovinazzo potrà recedere dalla concessione, previo preavviso di 30 giorni da comunicare all'Associazione mediante raccomandata A/R., qualora quest'ultimo utilizzi l'autoveicolo per un uso diverso da quello pattuito (Art. 3).

Art. 9 - RESTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO

L'autoveicolo in uso sarà restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento. La restituzione da parte dell'Associazione dovrà avvenire presso la sede comunale entro 30 giorni dalla data di preavviso.

Art 10 - CLAUSOLA PENALE

Nel caso in cui l'Associazione ritardi la restituzione dell'autoveicolo concesso in uso, sarà dovuta al Comune di Giovinazzo una penale che le parti convengono fin d'ora pari ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Art 11 - DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMUNE

11.1 – E' a carico della MGG il pagamento della tassa di possesso annuale, degli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione dello stesso, del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge, della polizza infortuni conducente, dei tagliandi previsti dalla casa di produzione. La MGG si impegna a consegnare al Comune il tagliando dell'assicurazione da esporre sul parabrezza del mezzo. Il Comune a sua volta consegnerà all'Associazione i tagliandi di cui sopra..

Art. 12 - DIRITTI E OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

12.1- L'Associazione AnffAS Onlus, a cui viene concesso in uso l'autoveicolo, si obbliga ad utilizzarlo sempre nel rispetto della destinazione disposta dall'art. 3 della presente concessione.

12.2 – - L'Associazione si obbliga ad utilizzare l'autoveicolo con la diligenza del buon padre di famiglia, a conservarlo ed a mantenerlo in ordine, ed a rispettare le norme di manutenzione consigliate dal produttore.

12.3 - Sono a carico dell'Associazione i costi derivanti dall'utilizzo dell'autoveicolo, quali i costi relativi all'autista, al carburante e olio, alla ordinaria manutenzione delle parti meccaniche ed elettriche dell'elevatore.

12.4 - L'Associazione si obbliga, nell'utilizzo dell'autoveicolo, ad impiegare esclusivamente personale che possieda tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla guida del particolare tipo di autoveicolo. Il conducente deve avere la patente da almeno un anno. Al conducente dell'autoveicolo è fatto espresso divieto di chiedere, a qualsiasi titolo, compensi ai passeggeri dell'autoveicolo. Ai passeggeri ed al conducente, è fatto espresso divieto di:

- gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Sono a carico dell'Associazione le spese relative al personale addetto alla guida dell'autoveicolo, o al personale impiegato in qualsiasi attività relativa al suo utilizzo.

12.5 - L'Associazione risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre alle spese. E' fatto obbligo al concessionario di trasmettere al Comune di Giovinazzo copia della quietanza di pagamento delle eventuali sanzioni entro 15 giorni dal pagamento della stessa, il quale provvederà a trasmettere alla MGG Italia.

12.6 - E' incombenza dell'Associazione richiedere, alle autorità competenti, l'eventuale rilascio dell'autorizzazione per il transito nelle "zone a traffico limitato" ed il parcheggio nelle "zone a sosta limitata", simboleggiata dallo specifico "contrassegno invalidi" da applicare sull'automezzo.

12.7 - In caso di sinistro, l'Associazione si obbliga ad informarne immediatamente il Comune, oltre che la Compagnia Assicurativa, anche la MGG. L'Associazione sarà, comunque, responsabile della perdita, distruzione o sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia inoltrato regolare denuncia alla Compagnia d'Assicurazioni entro il termine massimo concesso o per i quali per sua colpa non verrà liquidato l'indennizzo, e sarà obbligato, pertanto, a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria, a rimpiazzarne le parti con pezzi originali o a pagarne il valore.

12.8 - E' fatto divieto all'Associazione di rimuovere o manomettere i messaggi pubblicitari installati, né tanto meno di apporne di diversi. L'Associazione è, altresì, obbligata ad informare il Comune e la MGG di qualsivoglia irregolarità, ovvero difformità che insorga nello spazio promozionale durante l'uso dell'autoveicolo, tale da ridurre in qualche modo la "visibilità" e la capacità di diffondere il messaggio promozionale ai potenziali consumatori.

12.9 - L'Associazione si impegna, altresì, a presentare al Comune, entro la fine di ogni anno (a partire da quello successivo alla consegna del mezzo), una relazione contenente lo stato dei luoghi pubblicitari affissi sull'autoveicolo, tale relazione sarà trasmessa alla MGG..

12.10 - In ogni caso, l'Associazione si impegna a manlevare il Comune e la MGG dalle eventuali azioni di risarcimento la MGG dovesse subire, per la cattiva manutenzione della carrozzeria su cui sono affissi i loghi pubblicitari o semplicemente per non aver relazionato annualmente o avvisato tempestivamente la MGG del cattivo stato dei luoghi.

12.11 - L'Associazione, entro il 30 settembre di ogni anno, dovrà fornire alla MGG per il tramite del Comune un resoconto annuale dei servizi e delle attività nei quali è stato impiegato l'autoveicolo oggetto della presente concessione, avvalendosi dell'apposito questionario che la MGG provvederà ad inviare entro il 1° settembre di ogni anno.

Art. 13 - RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui alla presente concessione ed, in particolare, degli obblighi, imposti dai precedenti artt. 10 e 11, costituiscono giusta causa di risoluzione del contratto.

Art. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La concessione è risolta di diritto, qualora la MGG richieda al Comune la restituzione dell'autoveicolo, giusta atto di comodato sottoscritto.

Art. 15 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti.

Art. 16 - COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all'indirizzo sopra indicato delle Parti.

Art. 17 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione di questa concessione saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Bari.

Art. 18 - DISCIPLINA DEL PRESENTE ACCORDO

Per tutto quanto non previsto nella presente concessione si applicano gli articoli 1803 e seguenti del codice civile.

Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nella presente concessione verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto confermato e sottoscritto

L' ASSOCIAZIONE AnffAS Onlus _____

IL COMUNE DI GIOVINAZZO _____

A norma degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 3,7,8,12 e 17.

L' ASSOCIAZIONE AnffAS Onlus

IL COMUNE DI GIOVINAZZO.

Pubblicazione

Publicata all'Albo pretorio del Comune al n. 1287 il 27 SET. 2011
e vi rimarrà per 15 giorni.

Il Messo Comunale




f.to

Il Segretario Generale

Dott. Vito Palmieri

Copia conforme per uso amministrativo

Giovinazzo li _____



27 SET. 2011